La Corte d'Appello di Catanzaro

Prima Sezione Civile

nelle persone dei Sig.ri Magistrati	
Dott. Alberto Nicola Filardo	- Presidente
Dott. Beatrice Magarò	- Consigliere
Dott. Giuseppe Bonfiglio	- Consigliere relatore
Dott. Giovanni Arcuri	- Consigliere onorario
Dott.ssa Rosanna Ammirata	- Consigliere onorario
sciogliendo la riserva del 15 febbraio 2021 ha pronunciato il seguente	
DECRETO	
nel procedimento iscritto al n. 1388/2020 R.V.G.	Oggetto: Altri procedimenti
intrapreso da	4-684-5 (Sept.)
nata nell' (Nigeria) il	difesa dall'avv. Santino
Piccoli,	
	- reclamante
nei confronti di	
Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni,	
	- reclamato
e nei confronti del	
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello	
Conclusioni delle parti: come in atti.	
FATTO E DIRITTO	
, madre della figlia minorenne Primaria (nata a Lamezia Terme	
l'art. 31 del d.lgs. n. 286/98, a	
rimanere in Italia.	
Il Tribunale per i minorenni, con il decreto del 23 novembre 2020 (n. cron. 2303/2020),	
emesso all'esito del procedimento iscritto al n. 374/2019 V.G., ha rigettato il ricorso.	
Avverso il decreto ha proposto reclamo Viscolina.	

1

L'art. 31 del d.lgs. n. 286/98 dispone, al comma 3: «Il Tribunale per i minorenni, per

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni non ha svolto attività.

Il Procuratore Generale si è espresso per il rigetto del reclamo.

Il reclamo è fondato.

gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza».

La norma realizza una funzione di chiusura del sistema di tutela del minore straniero, che rimane fondato in via ordinaria sull'istituto del ricongiungimento familiare, introducendo una eccezione alle regole sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero, destinata ad operare quando ricorrano le condizioni per salvaguardare il preminente interesse del minore in situazioni nelle quali l'allontanamento suo o di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l'integrità fisio-psichica.

Conviene adesso delineare il quadro giurisprudenziale di riferimento.

Le Sezioni Unite, intervenute a comporre indirizzi interpretativi divergenti elaborati in ordine alla portata della norma, con la sentenza n. 21799/10 hanno affermato un principio di diritto che ancora oggi ha valore basilare in materia: «La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare».

Questa pronuncia ha preso le distanze sia dall'indirizzo c.d. restrittivo, sia dall'indirizzo c.d. estensivo: in base al primo, la previsione normativa avrebbe carattere eccezionale e sarebbe correlata a presupposti di emergenza, se non addirittura di estremo pericolo per la salute fisica del minore; stando al secondo, l'istituto assolverebbe la funzione di consentire il

superamento delle regole in materia di ricongiungimento, tutte le volte in cui l'effetto dell'espulsione dello straniero sprovvisto di un titolo di soggiorno possa essere quello di rompere un nucleo familiare in cui è compreso un minore, sul presupposto (anche implicito) che una simile frattura costituisca per quest'ultimo sempre e comunque un danno psichico.

L'autorizzazione è subordinata, nella previsione legislativa, alla sussistenza del presupposto dei «gravi motivi», che devono risultare «connessi allo sviluppo psicofisico» del minore.

Tale presupposto attribuisce rilevanza alla attuale situazione del fanciullo, da apprezzarsi anche in chiave prognostica quando si prospetti un possibile deterioramento in dipendenza di una modificazione.

Lo scopo esclusivo della norma è la tutela del minore e non del genitore o dell'affidatario.

La ricostruzione dell'istituto elaborata dalla Suprema Corte «ne esclude in radice estensioni applicative rivolte a consentire ai familiari del minore la regolarizzazione, in via amministrativa della posizione di soggiorno, nonché la sanatoria di situazioni contingenti di irregolarità e di violazione della disciplina in tema di immigrazione: caratterizzate tutte dal disconoscimento della centralità dell'interesse del minore, relegato al ruolo marginale di mera occasione indiretta, piuttosto che di ragione giuridica esclusiva del provvedimento autorizzatorio» (Cass. n. 21799/10).

In questa logica – continua la pronuncia – non possono condividersi gli indirizzi interpretativi (espressi da Cass. n. 823/10 e Cass. n. 22080/09) che hanno elaborato soluzioni polarizzate esclusivamente sull'interesse del fanciullo, ma sganciate dalla necessaria considerazione dei valori inerenti al controllo dei confini territoriali e alla sicurezza e all'ordine interni, sotteso alla regolazione dei fenomeni migratori e che pure costituisce – nelle elaborazioni della Corte EDU e della Corte costituzionale – un limite possibile al riconoscimento di quell'interesse.

Le situazioni in cui l'autorizzazione può essere concessa non si prestano ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, ma richiedono un'indagine condotta in termini individualizzati, nel cui ambito sia considerata ogni possibile variabile, quale l'età, la condizione di salute, la presenza o meno dell'altro genitore, la situazione della famiglia.

La giurisprudenza di legittimità più recente afferma che «l'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 non può essere interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del

decreto, sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell'allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall'ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione» (Cass. n. 4197/18).

Questa sentenza ha puntualizzato ulteriormente: «le situazioni che possono integrare i "gravi motivi" di cui al citato art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all'età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l'aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l'aumentare dell'età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita».

Sempre in tempi recenti la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui «la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto», con la precisazione che «deve trattarsi, peraltro, di situazioni di non lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare» (Cass. n. 25419/17; in senso analogo, Cass. n. 29795/17; Cass. n. 17739/15; Cass. n. 15191/15).

È evidente come il principio formulato dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 2010 continui ad essere affermato nelle sentenze più recenti.

Nelle sentenze da ultimo ricordate la Suprema Corte ha annesso valore all'età del minore e al grado di radicamento nel contesto ambientale e territoriale in cui lo stesso è vissuto. La giurisprudenza di legittimità ha compiuto ulteriori passi verso una definizione e una caratterizzazione maggiormente particolareggiate del presupposto dei «gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico» del minore: questi devono consistere in «situazioni oggettivamente gravi», tali da comportare «una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa», dovendosi escludere che la norma sia «volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori» (Cass. n. 9391/18).

Il soggetto che richiede l'autorizzazione ha l'onere di allegare la «specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore» (Cass. n. 9391/18) e di «dedurre, in modo specifico, il grave disagio psico-fisico del minore, non essendo sufficiente la mera indicazione della necessità di entrambe le figure genitoriali, l'allegazione di un disagio in caso di rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell'allontanamento di un genitore» (Cass. n. 26710/17).

Con una ancora più recente pronuncia la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «mentre nel caso in cui la famiglia non sia ancora presente sul territorio nazionale la concessione della speciale autorizzazione di cui all'art.31 del D.Lgs. n. 286 del 1998 è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psicofisico del minore richiesti dalla norma, nella diversa ipotesi in cui il nucleo sia già presente sul territorio nazionale si deve presumere, almeno siano a prova contraria, un radicamento del minore nel suo ambiente nativo, per cui i gravi motivi possono essere collegati all'alterazione di tale ambiente, che consegue, alternativamente, alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale, ovvero dal repentino trasferimento in altro contesto territoriale e sociale» (Cass. n. 18188/20).

Incentrando l'analisi sull'interesse del minore, si deve tenere conto, tra gli altri fattori, «del pregiudizio che i minori potrebbero subire, per effetto dell'allontanamento dal loro luogo natio, a causa dell'insufficiente sviluppo della loro personalità, che ne potrebbe rendere problematico l'adattamento a condizioni di vita e ad usanze profondamente diverse» (Cass. n. 18188/20, in motivazione, ove è richiamata una pronuncia la quale aveva cassato il decreto che, escludendo l'inevitabilità della separazione dai loro figli minorenni, nati in Italia e in età prescolare, aveva omesso di compiere i necessari accertamenti sui minorenni).

È consolidato il principio per cui la norma non prevede un periodo minimo di durata dell'autorizzazione e non esclude che questa possa essere rilasciata più volte.

Il giudice di merito «deve considerare la condizione di abbandono in cui si verrebbe a

trovare il minore nel caso di rimpatrio dei soli genitori, nonché la difficoltà di ambientamento del minore stesso, nato e vissuto in Italia, nell'opposta ipotesi in cui, per evitare il distacco dai genitori, lo stesso fosse trasferito nel paese di origine di questi ultimi, dove potrebbe non godere di relazioni affettive e sociali, né delle forme di assistenza garantite dal nostro ordinamento» (Cass. n. 18188/20, in motivazione).

La norma non richiede, ai fini del giudizio prognostico, che il danno per il minorenne sia necessariamente temporaneo o transeunte.

Dopo avere richiamato il precedente per cui l'età ha un rilievo presuntivo decrescente con il suo aumentare, la pronuncia ha aggiunto che in presenza di un minore di età prescolare la sussistenza del grave danno, che deriva alternativamente dalla sua separazione dai genitori naturali o dal suo sradicamento e trasferimento con loro nel Paese di origine, «va presunta sino a prova contraria» (Cass. n. 18188/20, anche per la considerazione che l'età prescolare o appena scolare «avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a presumere la loro frequenza scolastica in Italia e, quindi, del pregiudizio collegato al loro allontanamento dal territorio nazionale»).

Il criterio a cui si deve informare il bilanciamento dei contrapposti interessi è quello della c.d. comparazione attenuata, che «si risolve in una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti ed impone un peculiare bilanciamento tra condizione soggettiva della persona interessata e situazione oggettiva che deriverebbe dal suo eventuale rimpatrio»: perciò, quando la vulnerabilità del minorenne si presume – in forza delle circostanze e delle condizioni indicate (età prescolare o appena scolare; nascita in Italia e assenza di rapporti con il Paese di origine dei genitori; grado di ambientamento apprezzabile in Italia) –, deve essere valutato con minore rigore il secundum comparationis, dato dall'esigenza di affermare la validità delle norme in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale.

Si può adesso passare ad analizzare il caso concreto alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali illustrati.

La ha dedotto, con il ricorso di primo grado, che la figlia in, una «bimba in tenera età» (nata in Italia) «– che ha nella madre l'unico punto di riferimento affettivo ed educativo non avendo mai conosciuto il proprio padre biologico – risulta perfettamente inserita, sebbene in tenerissima età, nel contesto socio-ambientale in cui è nata», vive con lei ed ha precisato che, «oltre ad apparire adeguata nello svolgimento del suo ruolo genitoriale, assicura alla figlia il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni» (pagg. 3-4).

Il Tribunale per i minorenni ha rigettato il ricorso avendo ritenuto che con il ricorso fosse stata prospettata una situazione riconducibile ad una forma di protezione internazionale e che la sarebbe nelle condizioni di chiedere e ottenere tale protezione, anche perché in precedenza le era stato concesso il permesso di soggiorno proprio a causa della vicenda esposta.

La motivazione non appare condivisibile alla luce dei più recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità.

È da rilevare che l'accenno al non essere riuscita la ad ottenere un rinnovo del permesso di soggiorno in precedenza riconosciutole e alle vicende che l'avevano indotta a lasciare il suo Paese, contenuto nelle prime due pagine del ricorso, non esaurisce le ragioni della domanda di autorizzazione, incentrate sulla esistenza di una figlia di «tenerissima età» per cui la stessa rappresenta un riferimento affettivo ed educativo: quell'accenno fonda soltanto la premessa della indisponibilità di un titolo di soggiorno, ma non nega la rilevanza dei presupposti dell'autorizzazione di cui all'art. 31, a cui è fatto riferimento nel ricorso (pagg. 2-4).

Del resto, la tutela di cui all'art. 31 ha un destinatario diverso dalla tutela costituita della protezione internazionale nelle sue variegate forme, così che l'accessibilità all'una non esclude la possibilità di ricorrere all'altra (ed eventualmente ottenerla, se ne siano integrati i presupposti).

In punto di fatto, vanno rilevati gli elementi che seguono.

Dagli atti acquisiti (presenti nel fascicolo relativo al procedimento di primo grado) risulta che la figlia della imme è nata in Italia.

Le minorenne è rimasta in Italia con la madre (autorizzata a rimanervi per effetto di un permesso di soggiorno, agli atti): non soltanto non emerge il contrario, ma la circostanza non è nemmeno messa in dubbio.

Dalla relazione del centro di accoglienza risulta che la lingua italiana (che parla e comprende bene) e a cercare un'occupazione che le consenta di sostentare se stessa e la figlia, «si è sempre mostrata una madre attenta e amorevole, concentrata a occuparsi di ogni suo bisogno sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista dello sviluppo psico-fisico», tanto che la piccola piccola appare «spensierata, serena e aperta al mondo».

La psicologa dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (v. la relazione, in atti) ha confermato che la **Aziene** e la piccola «sono da sole in Italia» (il padre, a detta della

Anes, si trova in Nigeria) e, quanto all'interazione madre-figlia, la «buona intesa affettiva tra le due» (« à pparsa pulita e ordinata nell'aspetto esteriore, ma anche educata... socievole e ubbidiente ai divieti... della madre»).

Devono ritenersi provate, quindi, le circostanze di fatto dedotte nel ricorso in primo grado: la nascita della bambina in Italia; il legame affettivo tra la madre e la figlia; l'assenza del padre; la cura e l'educazione dedicate dalla madre alla figlia.

Sulla base degli elementi di fatto disponibili si deve ritenere che, ove venisse allontanata l'unica figura genitoriale di riferimento, la figlia subirebbe una ripercussione grave nella sua dimensione di vita attuale e nelle prospettive di un sano ed equilibrato sviluppo psicofisico.

E ciò, considerando che la descritta dimensione ha determinato e consolidato un radicamento in un ambiente che – non emergendo elementi in senso contrario – è il solo conosciuto dalla minorenne fin dalla nascita.

Nel solco tracciato dalla Suprema Corte bisogna attribuire, nel caso in esame, un peso determinante sia all'età (prescolare), sia al fatto che la minorenne ha vissuto e vive nel territorio italiano, sia alla circostanza che la stessa non ha conosciuto altro contesto di vita.

Dalla relazione dei Carabinieri (agli atti del fascicolo di primo grado) non emergono circa la vita e i precedenti di Anes elementi che possano avere una rilevanza ai fini della decisione (non ha precedenti penali e con la figlia vive una «vita apparentemente normale»).

È il caso di osservare come non appaia necessario procedere ad attività istruttorie in questa sede.

Pertanto, in riforma del decreto impugnato, va autorizzata la permanenza in Italia della reclamante, per la durata – da ritenersi congrua in relazione alle esigenze attuali e prossime della minorenne (la cui età, alla data della presentazione dell'istanza di primo grado, era di due anni), correlate anche alle esigenze prossime – di due anni, a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento.

In considerazione della natura del procedimento, non c'è luogo a pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

la Corte d'Appello, pronunciando sul reclamo,

1) accoglie il reclamo e, in riforma del decreto impugnato, autorizza immanere in Italia per il tempo di due anni a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

2) nulla sulle spese.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato al Questore competente per territorio per i provvedimenti di sua spettanza.

Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in collegamento da remoto, il 15 febbraio 2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Dott. Giuseppe Bonfiglio Dott. Alberto N. Filardo